



Notaio

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO EX ART. 82, COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017.

Repertorio n. 233.436

Raccolta n. 23.799

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
TRENTINA PER LA RICERCA SUI TUMORI**

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo luglio duemilaventidue in Trento, nel mio studio, alle ore undici.

01.07.2022

Avanti me dott. **Andrea Cimino**, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Trento, con studio in Via Grazioli n. 73,

E' PRESENTE

- **Giovanni MODENA**, presidente del consiglio di amministrazione, nato a Trento il 14 luglio 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale della:

"FONDAZIONE TRENTINA PER LA RICERCA SUI TUMORI",

con sede in Trento, Corso 3 Novembre n. 162, riconosciuta dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera di data 15 luglio 1983 n. 7954 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige in data 11 ottobre 1983 n. 51 pagina 2332, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche con il n. 730 presso il Tribunale di Trento, n.c.f. 01009900224.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale relativo alla riunione del consiglio di amministrazione della fondazione che si è tenuto, alla mia presenza, in data 15 giugno 2022 in Trento al Corso 3 Novembre n. 162, dalle ore venti alle ore venti e trenta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche dello statuto per adeguamento al Codice del terzo Settore;
- delega al Presidente dei poteri necessari per apportare al nuovo statuto della Fondazione le eventuali integrazioni e correzioni formali, che fossero richieste dalle competenti autorità.

Aderendo io Notaio, do atto che ha assunto la presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello statuto della Fondazione, il costituito **Giovanni MODENA**, il quale:

HA CONSTATATO

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti: se stesso, presidente, Antonella GRAIFF vicepresidente, e i consiglieri Alessandra BRAGHIROLI TOMASI, Franco DEBIASI, Giancarlo GARDUMI, Luigi OCHNER, Riccardo TEOLDI e Giorgio FRASNELLI;
- che i consiglieri assenti avevano giustificato la loro assenza;
- che del collegio dei revisori erano presenti tutti i componenti (Marcello CONDINI, Patrizia GENTIL e Renzo

REGISTRATO A TRENTO

il 25 luglio 2022

n. 19646 serie 1T

SEVIGNANI);

- che del comitato medico scientifico erano presenti Luigi TOMIO, Giuliano BRUNORI, Paolo DALRI', Cesare FURLANELLO, Michele MOTTER e Michele PIZZININI;

- che i consiglieri assenti avevano giustificato la loro assenza,

- che si era accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;

- che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,

HA DICHIARATO

la riunione validamente costituita ai sensi dello statuto della Fondazione, e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente ha ricordato ai soci che occorre adeguare lo statuto dell'associazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017; a tal fine propone di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto, di cui dà lettura ai presenti.

Poichè nessuno ha chiesto la parola, il presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"FONDAZIONE TRENTINA PER LA RICERCA SUI TUMORI",

UDITA

la proposta del presidente

DELIBERA

- di abrogare il vecchio statuto e di approvare il nuovo statuto allegato a questa delibera sub **"A"**;

- di attribuire al presidente il potere di apportare allo statuto tutte quelle modifiche solo formali che fossero richieste dalle competenti Autorità per ottenere l'iscrizione al RUNTS".

La proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati ha dichiarato la riunione chiusa alle ore venti e trenta.

Io notaio vengo espressamente dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto da me su un foglio per tre facciate, ho dato lettura al componente, che lo approva e lo sottoscrive alla ore undici e venti.

F.to Giovanni MODENA

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

Allegato "A" all'atto di data 01.07.2022 rep.n. 233.436/23.799 di raccolta

STATUTO

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C., una Fondazione con la denominazione: **"FONDAZIONE TRENINA PER LA RICERCA SUI TUMORI"**, in sigla **"FTRT"**.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Trento (Tn).

Art. 3

La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha come scopo lo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della formazione e dell'informazione scientifica e sanitaria, della promozione e della tutela della salute.

In particolare lo scopo consiste nel promuovere con ogni mezzo lo studio e la ricerca sui tumori, in tutte le loro manifestazioni e complicità, sui malati oncologici e su qualsiasi tipo di trattamento terapeutico, diretto o indiretto.

La Fondazione, per conseguire tali scopi, potrà inoltre:

- a) organizzare e gestire incontri, convegni, lezioni, seminari, iniziative, fiere ed eventi di qualsiasi genere e livello, sia nazionale che internazionale, favorendo anche iniziative e progetti che possono essere realizzati in collaborazione con Enti o Istituzioni o che possono accedere a contributi e co-finanziamenti di ogni genere;
- b) collaborare, sotto qualsiasi forma, con Enti o Istituzioni, sia Pubblici che Privati, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) svolgere attività editoriale, di informazione e di divulgazione di studi e pubblicazioni scientifiche senza limite alcuno;
- d) promuovere o effettuare direttamente l'acquisizione di attrezzature, macchinari e strumentazioni che si rendessero utili o necessarie per lo svolgimento di studi o ricerche nell'ambito sanitario;
- e) sollecitare il finanziamento, il sostegno e la contribuzione delle attività attraverso qualsiasi modalità compresa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di varia natura anche non corrispettiva;
- f) sollecitare la raccolta pubblica di fondi effettuata in occasione di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e ricorrenze realizzate anche offrendo al sovventore beni di modico valore e servizi.
- g) stipulare atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché convenzioni, con enti pubblici e privati per l'affidamento in gestione di determinate attività attinenti con lo scopo della fondazione;

h) partecipare ad associazioni, enti, società ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;

E' quindi ammessa ogni e qualsiasi attività anche in forma organizzata e continuativa, al fine di erogare, sostenere, contribuire e/o finanziare le attività di interesse generale come sopra elencate senza limite alcuno salvo che devono essere secondarie e strumentali rispetto alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al primo comma.

Art. 4

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione è dotata di un fondo derivante da beni patrimoniali messi a disposizione, donati o conferiti da enti e privati. e successivamente conguagliati.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da ulteriori conferimenti, come previsto nell'articolo seguente e avanzi di gestione. Tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni o contributi da parte di enti privati o pubblici, sono destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività simile o complementare.

Art. 5

Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione espressamente destinati all'attività e/o ad accrescere il patrimonio della Fondazione sono costituite:

- a) dai finanziamenti dei fondatori, dei partecipanti di diritto e dei sostenitori;
- b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
- c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;
- d) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;

e) dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

La Fondazione può realizzare qualsiasi attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti previsti dalle normative applicabili.

Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato nel rispetto del presente Statuto.

Art. 6

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio ed entro il 30 novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo.

I termini per la convocazione della riunione per l'approvazione dei bilanci possono essere ampliati di 60 (sessanta) giorni ove particolari esigenze lo richiedano.

Il Bilancio o Rendiconto deve restare depositato presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

La Fondazione potrà reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi della Fondazione

Art. 7

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Comitato di Gestione
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Comitato di Consulenza Scientifica;
- f) l'Organo di Revisione Contabile;

Art. 8

Sono membri di diritto del Comitato di Gestione i sigg. Giovanni Modena, Alessandra Braghiroli Tomasi, Franco Debiassi, Giorgio Frasnelli, Giancarlo Gardumi, Antonella Graiff, Luigi Ochner, Umberto Saffo, Riccardo Teoldi, Ivana Trentinaglia Zobebe, Giuliano Brunori, Orazio Caffo, Paolo Dalri, Giovanni de Pretis, Claudio Eccher, Cesare Furlanello, Michele Motter, Michele Pizzinini, Luigi Tomio, Marcello Condini, Patrizia Gentil, Renzo Sevigiani.

Il Comitato di Gestione elegge al proprio interno un Presidente il quale dura in carica per quattro anni e avrà

il compito di convocare la riunione fra tutti i membri alla scadenza degli organi della Fondazione oppure quando particolari esigenze lo richiedano.

Per il funzionamento dell'organo si farà riferimento alle norme applicabili al Consiglio di Amministrazione e previste nel presente Statuto o di legge in quanto applicabili,.

Spetta al Comitato di Gestione la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e i membri dell'Organo di Revisione Contabile. I membri di tali organi dovranno essere scelti fra le persone di grande spessore professionale e sociale. Può indicare il Presidente del CdA.

Spettano inoltre in via esclusiva al Comitato di Gestione le eventuali modifiche al presente Statuto e la messa in liquidazione compresa la nomina del liquidatore e le deliberazioni conseguenti che dovranno essere deliberate con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri. Essi durano in carica per un quadriennio e fino ad approvazione del bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello della loro nomina semprechè il Comitato di Gestione non abbia stabilito all'atto della nomina una durata inferiore e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, mediante cooptazione, altri membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 6 (sei), tra coloro che in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione o a contribuire con un apporto qualificato per il raggiungimento delle finalità statutarie. La durata in carica di questi Consiglieri è limitata nel tempo e scadono alla medesima alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Nel caso in cui venisse meno per dimissioni o revoca la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comitato di Gestione decade l'intero organo e si dovrà procedere alla nomina del nuovo organo entro e non oltre 90 giorni dalla decadenza.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo la nomina, ove non vi abbia provveduto il Comitato di Gestione, con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un Presidente della Fondazione e uno o due Vice Presidenti dei quali uno, vicario, può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Presidente e Vicepresidenti scadono con il CdA e sono rieleggibili.

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone non facenti parte della

Fondazione e, su richiesta del CdA, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come verbalizzante senza diritto di voto.

Art. 11

In caso di decesso o dimissioni, il Consigliere mancante sarà sostituito dal Comitato di Gestione su richiesta del Presidente. I Consiglieri surrogati dureranno in carica fino alla scadenza normale del Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto annuale consuntivo e per il Bilancio preventivo, come previsto dal precedente art.6 ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti

Art. 13

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno, salvo quanto previsto di competenza del Comitato di Gestione, ed in particolare:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) predisporre i programmi e la progettazione delle attività;
- c) elaborare e adottare i regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
- d) verificare i risultati dell'attività;
- e) curare l'osservanza di questo Statuto;
- f) effettuare le nomine di competenza della Fondazione concordandole con il Comitato di Gestione.

Il Consiglio può delegare atti di amministrazione ordinaria al Presidente e ai membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio può altresì attribuire alcune tipologie di atti a singoli Consiglieri sulla base di specifici indirizzi.

Il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione per casi di indifferibilità ed urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 14

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, con invito scritto da inviare, a/m lettera o mail o PEC, con modalità tali da assicurare il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, il luogo, la data e l'ora, e l'eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di due giorni.

Art. 15

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso e sono valide se è

presente la maggioranza di tutti i membri, in prima convocazione, e con la presenza di almeno cinque membri in seconda convocazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo; che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Ricorrendo le suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 16

Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

Per gli atti di straordinaria amministrazione, che non siano di competenza del Comitato di Gestione, occorrerà il voto favorevole della la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti relativi ad acquisizione o dismissione di beni immobili e accettazione eredità, legati e donazioni.

Art. 18

Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri. I verbali saranno visionabili a proprie spese da chiunque ne abbia motivato interesse e fatta istanza.

Art. 19

Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente vicario, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano, inoltre, al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente vicario, tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo se nominato;
- dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi e vigilare sul buon funzionamento amministrativo della Fondazione;

- esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri consiglieri. Presiede il Comitato Esecutivo il Presidente della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo ha la durata del Consiglio di Amministrazione e decade con esso.

Art. 21

Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca biomedica clinica, e di altri settori scientifici collegati, scelti dal Consiglio di Amministrazione. Essi decadono con il CdA che li ha nominati e possono essere rieletti. I membri del CdA non possono essere membri anche del Comitato Scientifico. Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività di ricerca per progetti specifici.

Art. 22

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato dall'Organo di Revisione Contabile che può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri, nominati dal Comitato di Gestione che, nel caso del Collegio, ne indica il Presidente.

Il Revisore Unico o almeno uno due dei membri del Collegio tra cui il Presidente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione come previsto dal Codice Civile e dalle leggi applicabili in tema di Fondazioni. Inoltre provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere al Bilancio o rendiconto annuale.

L'Organo di Revisione Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 23

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo eventualmente incaricato e del Comitato di consulenza scientifica non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 24

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Comitato di Gestione, constatate le cause di estinzione o trasformazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.; nel caso di estinzione il Comitato di Gestione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, nomina uno o più liquidatori.

In caso di mancata trasformazione della Fondazione ai sensi dell'art. 28 c.c., il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o scopi di pubblica utilità.

Art. 25

Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, le parti fin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, scelti uno per ciascuna dalle parti in lite e il Presidente di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo entro 60 (sessanta) gg. dalla nomina dei primi due, dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà ex bono et equo ed il cui lodo sarà senza formalità e inappellabile.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di fondazioni.

Art. 27

NORMA TRANSITORIA: In fase di prima applicazione delle variazioni al presente statuto si stabilisce che, in parziale deroga agli artt.8, 9 e 10, per il primo quadriennio 2022-2025 e fino ad approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31.12.2025, rimangono in carica i membri degli organi Consiglio di Amministrazione, Comitato di Consulenza Scientifica e Organo di revisione che risultano in carica alla data di modifica del presente Statuto.

F.to Giovanni Modena

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.